+

Al presidente del consiglio regionale
Lorenzo Sospiri

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri

Oggetto: Gestione della attività libero professionale dei dirigenti medici nelle strutture pubbliche

PREMESSO CHE

- La disciplina della attività libero professionale per i dirigenti medici nelle strutture pubbliche cosiddetta "intramoenia" venne concepita come uno strumento per affrontare le liste d'attesa garantendo la soddisfazione del paziente nelle strutture pubbliche al pari di quelle private, regolamentandola con la esplicita previsione che nessun professionista avrebbe potuto sviluppare volumi di attività intramoenia se non si faceva carico di abbattere le liste di attesa.

- Nel corso degli anni i vincoli posti dal legislatore sono stati progressivamente elusi arrivando a capovolgere il presupposto della legge, facendo si che in alcuni casi le liste di attesa diventano un incentivo all'utilizzo della attività libero professionale quale strumento per ottenere in tempi ridotti le stesse prestazioni accessibili nella attività istituzionale con lunghi tempi di attesa.

OSSERVATO CHE

- L'attività libero professionale è regolamentata dal decreto legge 30 dicembre 1992 numero 502, che all'articolo 15-quinquies, ai commi 1, 2 lettere a e c, e 3 prescrive:

  1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
  2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie:

     a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, **al di fuori dell'impegno di servizio**, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal

direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, **quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa**, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, **l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali**. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: **l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale**, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e **sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma** o di quelle contrattuali.

- La legge 3 agosto 2007, n. 120, "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", altrettanto prescrive:

  - ✓ All'articolo 1, comma 4 che:
    "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio";

  - ✓ All'articolo 1, comma 4, lettera "a":
    "adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro";

  - ✓ All'articolo 1, comma 4, lettera "a-bis":
    "espletamento, del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in

tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti";

- ✓ All'articolo 1, comma 4, lettera "b":
  "pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo";

- ✓ All'articolo 1, comma 4, lettera "d":
  "monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta":

- ✓ All'articolo 1, comma 4, lettera "e":
  "**prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale** e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza";

- ✓ Alla lettera "g":
  "progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attivita' istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, **al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale**";

- ✓ All'articolo 1, comma 9:
  "Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionale intramuraria, **garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti**";

RICORDATO CHE

- Le linee guida per la Regione Abruzzo, pubblicate sul BURA numero 66 del 07/12/2012, prescrivono che:

  - ✓ Al punto 2:
    "L'espletamento della attività libero professionale intramuraria deve garantire:

    - l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e degli obblighi derivanti a tal riguardo dalle norme vigenti assicurando la piena funzionalità dei servizi ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni complessivamente erogate;

- il rispetto del principio di non concorrenzialità con il SSN";

- ✓ Al punto 3 lettera "c":
  "L'attività libero-professionale e di supporto è svolta fuori dell'orario di lavoro con apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale ed è organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale di qualsiasi tipo, ivi compresa la pronta disponibilità e la guardia attiva"

- ✓ Al punto 3 lettera "e":
  "Per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, le Aziende dovranno attivarsi ad individuare i locali e gli studi interni ai reparti/servizi utilizzati per l'attività istituzionale, garantendo la fruizione degli stessi nelle ore non previste per l'impegno istituzionale (ad es. con orari aggiuntivi all'inizio o alla fine delle attività istituzionali), al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria";

- ✓ Al punto 3 lettera "f":
  "il servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali, anche per le prestazioni rese in regime di libera professione c.d. allargata è affidato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò istituzionalmente destinato presso le postazioni CUP/ticket aziendali e deve essere effettuato con modalità distinte rispetto a quelle istituzionali, al fine di permettere la verifica dei volumi delle prestazioni medesime";

- ✓ Al punto 3 lettera "g":
  "il servizio di riscossione delle tariffe è affidato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò istituzionalmente destinato, presso le postazioni CUP/ticket aziendali, che vi provvede, anche contestualmente alla prenotazione della prestazione. In alternativa i pagamenti intestati all'Azienda sanitaria sono effettuati mediante strumenti che ne assicurino la tracciabilità e la effettiva acquisizione alle casse aziendali (es. con bollettini postali o bonifici bancari). Il pagamento deve essere effettuato comunque prima della prestazione e documentato al momento della effettuazione della stessa";

- ✓ Al punto 3, lettera "i":
  "deve essere garantito l'allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale";

- Tanto il Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa, quanto il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa per la Regione Abruzzo, prevedono per il raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione delle liste, spesso fuori controllo, l'estensione dei tempi di utilizzo delle attrezzature diagnostiche per l'attività istituzionale, e un attento monitoraggio del rapporto tra liste di attesa e libera professione intramuraria.

Tanto premesso e considerato:

INTERPELLA

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto assessore Nicoletta Verì per chiedere:

1. Come mai, a distanza di tanti anni dalla emanazione di leggi e linee guida, in base a ripetute e documentate segnalazioni, è consentita in diverse strutture la aperta violazione delle disposizioni previste, ed in particolare:

   a) di verificare con maggiore attenzione che lo svolgimento della attività libero professionale non avvenga durante l'orario di lavoro;
   b) promuovere una più netta distinzione nella prenotazione e nello svolgimento delle attività istituzionali e libero professionali, iniziando dal fornire tempestivamente maggiori informazioni al cittadino sulle diverse modalità di accesso ai servizi in funzione delle liste di attesa, ed istituendo una reale separazione delle attività in termini di sedi, orari, prenotazioni, e modalità di riscossione dei pagamenti;
   c) di correggere il sempre maggiore disallineamento tra i tempi di erogazione delle prestazioni in ambito istituzionale rispetto a quello di libera professione, garantendo che la scelta del regime di attività libero professionale avvenga realmente in seguito ad una libera scelta del cittadino e non per le carenze nella organizzazione dei servizi erogati in ambito istituzionale;

2. Come verrà regolamentato lo svolgimento della attività libero professionale in conseguenza della introduzione del nuovo Piano Nazionale/Regionale di Governo delle Liste di Attesa.

L'Aquila 25/07/2019

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO
Francesco Taglieri